

In blu i commenti da eliminare

In rosso i campi da completare

In verde le alternative tra cui scegliere

S.p.A. AUTOVIE VENETE

Concessionaria dell'Autostrada A4 Venezia-Trieste con diramazioni

A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano,

A34 Villesse-Gorizia e A57 Tangenziale di Mestre

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di

Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia

Registro Imprese Trieste, Codice Fiscale, P. IVA - 00098290323

Servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto elettronici.

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): 7305225E5D

<inserire nome operatore economico>

Importo: netti euro *<inserire importo netto contrattuale>* -.

SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO

TRA

1) *<inserire nome e cognome>*, nato a *<inserire comune di nascita>* il *<inserire data di nascita>*, domiciliato per la carica presso la sede della Società in Trieste, Via Locchi n. 19, il quale dichiara di intervenire nel presente contratto nella sua veste di *<inserire qualifica>* e, quindi, di rappresentante della S.p.A. Autovie Venete (la quale, per brevità, verrà in appresso denominata Società), giusto *<inserire atto di attribuzione dei poteri>*;

E

2) ing. Maurizio CASTAGNA, nato a Ortonovo (SP) il 02.03.1948,

domiciliato per la carica presso la sede della Società in Trieste, Via Locchi n. 19, il quale dichiara di intervenire nel presente contratto nella sua veste di Amministratore Delegato e, quindi, di rappresentante della S.p.A. Autovie Venete (la quale, per brevità, verrà in appresso denominata Società), giusta delibera del Consiglio di Amministrazione dd. 14.12.2015.

PREMESSO

- che a seguito di una gara mediante Procedura, ai sensi dell'art. 60 e art. 3, comma 1, lett. sss) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stata proposta l'aggiudicazione all'Operatore Economico *<inserire nome operatore economico>* del servizio di che trattasi, come risulta dal verbale della Commissione Giudicatrice di data _____ (rif. Società prot. Atti/___ dd. _____);
- che il Responsabile del Procedimento ha approvato la predetta proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (rif. Società prot. Atti/___ dd. _____);
- che la Stazione Appaltante, con provvedimento di data _____ (rif. Società prot. Atti/___ dd. _____), ha disposto l'aggiudicazione del servizio di che trattasi all'Operatore Economico *<inserire nome operatore economico>*, per l'importo di €. _____.- (in lettere) al netto dell'I.V.A. e comprensivo dei costi della sicurezza pari ad euro _____.- (in lettere);
- che le comunicazioni in ordine all'esito della procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono state trasmesse ai concorrenti in data _____ (rif. Società prot. U/_____);

- che l'Operatore Economico *<inserire nome operatore economico>* ha comunicato ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. dd. 11.05.1991 n. 187 la propria composizione societaria;

- che l'Operatore Economico *<inserire nome operatore economico>* rientra tra i soggetti inseriti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) della Prefettura di *<inserire provincia prefettura>*, istituito dalla L. 190/2012 e regolamentato dal D.P.C.M. 18 aprile 2013, con iscrizione valida fino al giorno _____; *(punto eventuale nel caso l'operatore economico risulti iscritto alla white list)*

- che la richiesta di documentazione antimafia, ai sensi degli artt. 84 e segg. del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., relativa all'Operatore Economico è stata inoltrata dalla Società in data _____ (rif. Società prot. U/_____ dd. _____) tramite Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia; *(punto eventuale alternativo al precedente nel caso l'operatore economico non risulti iscritto alla white list)*

- che la documentazione antimafia liberatoria relativa all'Operatore Economico, ai sensi degli artt. 84 e segg. del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., è stata emessa dalla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia in data _____ (rif. Società prot. n. E/_____ dd. _____); *(punto eventuale alternativo al successivo, da abbinarsi al precedente, solo nel caso la BDNA abbia emesso la documentazione antimafia liberatoria)*

- che, essendo decorsi 30 giorni dalla data della richiesta, la Società può procedere, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.

anche in assenza del rilascio della documentazione antimafia, alla stipula del presente contratto, fermo restando che la sua sottoscrizione avviene sotto la condizione risolutiva di cui all'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. e che, pertanto, la Stazione Appaltante risolverà di diritto il presente contratto nel caso dovesse pervenire successivamente alla stipula una documentazione antimafia positiva; *(punto eventuale alternativo al precedente, solo nel caso la BDNA non abbia emesso la documentazione antimafia liberatoria)*

- che sulla base del certificato emesso in data _____ (rif. Società prot. E/ _____ dd. _____) da *<inserire ente competente>*, competente per il territorio dove l'Operatore Economico ha la sede legale, risulta l'ottemperanza dello stesso alle norme di cui alla Legge n. 68/1999 s.m.i., "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- che l'Operatore economico aggiudicatario ha costituito cauzione definitiva;
- che le parti hanno stabilito addivenire alla stipulazione, in forma di scrittura privata, del presente contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Operatore Economico con il presente contratto si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire a perfetta regola d'arte il servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto elettronici (il quale, per brevità, verrà in appresso denominata anche appalto o prestazione), come meglio

descritto nel progetto, nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche, nonché nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara, allegati al presente contratto.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata prevista è di 731 (settecentotrentuno) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione risultante dal del verbale di avvio di esecuzione del contratto.

La Società si riserva il diritto, allo scadere dei 731 giorni, di rinnovare il contratto per ulteriori 730 (settecentotrenta) giorni, oltre ai 731 (settecentotrentuno) iniziali. L'Operatore Economico non potrà rifiutare il rinnovo e sarà tenuto all'esecuzione del servizio agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto o più favorevoli per la Società.

ART. 3 – SUBENTRO DI NUOVO SOGGETTO CONCESSIONARIO

Si precisa, conformemente a quanto già riportato negli atti di gara, che in qualsiasi momento il nuovo soggetto Concessionario autostradale potrà subentrare alla Società nel presente contratto. Il subentro non comporterà alcun onere o vantaggio in capo all'Operatore Economico, né da parte del nuovo soggetto Concessionario né da parte della Società. Successivamente al subentro nel contratto, il nuovo soggetto Concessionario avrà la facoltà di proseguire il rapporto contrattuale in essere o di recedere dal contratto stesso e in tal caso sarà tenuto a corrispondere all'Operatore Economico unicamente un importo pari al 10% della differenza tra i quattro quinti dell'importo netto del contratto e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite al momento del subentro, così come stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e

s.m.i.. Null'altro sarà dovuto all'Operatore Economico, a nessun titolo, né da parte del nuovo Concessionario né da parte della Società. Nel caso in cui non avvenga il subentro nel contratto da parte del nuovo Concessionario, la Società potrà recedere dal contratto stesso corrispondendo all'appaltatore unicamente un importo pari al 10% della differenza tra i quattro quinti dell'importo netto del contratto e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite al momento del subentro, così come stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. Null'altro sarà dovuto all'Operatore Economico a nessun titolo, né da parte del nuovo Concessionario né da parte della Società.

ART. 4 – IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo presunto dell'appalto, che sarà liquidato a misura, è pari ad euro *<inserire importo contrattuale>.- (<inserire importo contrattuale in lettere>)* al netto dell'I.V.A., di cui euro 0,00.- (zero/00) per costi per la sicurezza.

Tale importo è il risultato del ribasso del *<inserire ribasso> % (<inserire ribasso in lettere> %)* offerto sull'importo a base d'asta, soggetto a ribasso, pari ad euro *<inserire importo a base d'asta>.- (<inserire importo in lettere>)* al netto dell'I.V.A..

Su tale base il valore unitario del buono pasto elettronico, avente un valore facciale di €uro 11,10.- comprensivo di I.V.A., al netto del ribasso di gara risulta pari ad € ____.-. (inserire in lettere) I.V.A. esclusa.

ART. 5 – PAGAMENTI

In corso d'opera saranno pagati acconti per le attività effettivamente eseguite sulla base delle fatture emesse in conformità a quanto riportato nel Capitolato Speciale d'appalto – Norme Generali.

Le modalità di pagamento sono dettagliate all'art. 25 e 26 del Capitolato

Speciale d'Appalto – Norme Generali.

Le fatture dovranno essere inviate solo ed esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo protocollo@pec.autovie.it. Altre modalità di invio (per esempio fax o posta elettronica ordinaria) non saranno considerate valide.

Codesta Società rientra nella previsione dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti – split payment) come modificato dall'art. 1 del D.L. 50/2017 e pertanto le fatture emesse ed i conseguenti pagamenti devono essere conformi alla normativa di riferimento.

Le fatture dovranno, inoltre, essere corredate da dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., attestante la regolarità fiscale e contributiva.

In ottemperanza all'art. 30, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., sull'importo netto della fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50%.

L'Operatore Economico, pertanto, dovrà riportare sulla fattura, oltre all'importo dovutogli per le prestazioni eseguite, anche l'importo della ritenuta in detrazione, calcolata in ragione dello 0,50% sul compenso maturato. La ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di verifica di conformità a seguito del rilascio del documento unico di regolarità dell'Operatore Economico e dei suoi eventuali subappaltatori, da parte degli enti previdenziali competenti, a condizione che l'Operatore economico presenti l'apposita garanzia fideiussoria di cui all'articolo 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e previa ricezione della fattura relativa all'importo svincolato.

Il pagamento sarà effettuato mediante accredito sul conto/i corrente/i

bancario/i sotto riportato/i, dedicato/i anche in via non esclusiva alle

commesse pubbliche, come indicato dall'Operatore Economico con nota di

data _____ (rif. Società prot. U/ _____ dd. _____), in conformità

alle previsioni ed alle modalità stabilite dall'art. 3 della Legge 136/2010

s.m.i., presso la:

BANCA <inserire nome Banca>

IBAN <inserire IBAN>

Le fatture dovranno riportare il riferimento al presente contratto ed il relativo

CIG nonché l'IBAN.

La società non procederà al pagamento di fatture prive del numero di

ordine e/o del CIG e/o dell'IBAN.

Parimenti la Società non procederà al pagamento di fatture che riportano

un IBAN diverso da quello/quelli sopra indicato/indicati o da quello relativo

ad una cessione del credito preventivamente stipulata e notificata alla

Società ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Le fatture saranno pagate entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento.

Il pagamento effettuato in tal modo esonera la Società da qualsiasi obbligo

e responsabilità.

Non sarà effettuato il pagamento su documenti fiscali non definitivi (avviso

fattura, avviso parcella, ecc..).

ART. 6 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Operatore Economico si impegna ad adempiere agli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'ordine nel rispetto di quanto

previsto dall'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 s.m.i. ed in particolare

ad informare su eventuali variazioni apportate al conto dedicato.

Si precisa inoltre che la violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della predetta Legge s.m.i. costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 7 - GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., a garanzia del completo ed esatto adempimento della prestazione e di tutti gli obblighi assunti dall'Operatore Economico con la sottoscrizione del presente contratto, è stata costituita dallo stesso mediante fideiussione _____-n. _____ per euro *<inserire importo>.- (<inserire importo in lettere>)*, emessa in data _____ dal _____ con sede in Via _____ n. ____ – _____.

Si precisa che l'importo originario della cauzione definitiva pari ad euro *<inserire importo> (<inserire importo in lettere>)* è stato ridotto del *cinquanta/trenta/venti* per cento pari ad euro *<inserire importo> (<inserire importo in lettere>)* in quanto l'Operatore Economico è in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee come riportato all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per la garanzia provvisoria. *(punto eventuale nel caso la cauzione sia stata ridotta ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.)*

Per quanto concerne le modalità di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio all'art.103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La Società ha diritto di valersi della garanzia definitiva in caso di risoluzione per inadempimento e/o esecuzione in danno dell'operatore Economico.

La Società ha diritto di valersi sulla garanzia definitiva per l'applicazione

delle penali, senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In ogni caso l'Operatore Economico deve reintegrare, in tutto o in parte, la cauzione escussa, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società, pena la possibile risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della Società stessa.

ART. 8 – PENALI

Per quanto riguarda le penali per ritardi ed inadempimenti nell'esecuzione della fornitura si rimanda a quanto previsto all'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali.

ART. 9 – CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto all'Operatore Economico di cedere, a qualsiasi titolo, anche parzialmente, il contratto.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. In tal caso, all'Operatore Economico sarà imputata l'esecuzione in danno della prestazione e le altre eventuali maggiori spese sostenute dalla Società rispetto a quelle previste nel presente contratto.

L'esecuzione in danno non esime l'Operatore Economico dalla responsabilità, civile e penale, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La Società ha diritto di valersi della garanzia definitiva in caso di risoluzione per inadempimento e/o esecuzione in danno dell'Operatore Economico.

ART. 10 - CESSIONE DEL CREDITO

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e della Legge n. 52/1991 e s.m.i..

La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata in originale o in copia autenticata alla Società prima dell'emissione da parte dell'operatore economico della fattura a cui la cessione si riferisce. In caso contrario la cessione non è opponibile alla Società ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. La Società, pertanto, non liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della notifica dell'atto di cessione stipulato con le modalità indicate.

L'Operatore Economico è obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto futuro cessionario prima di perfezionare la cessione del credito. Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave inadempimento e può comportare, a discrezione della Società, la risoluzione del contratto.

Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto e/o non preventivamente notificate alla Società non sono opponibili alla Società stessa, l'operatore economico rimane l'unico responsabile nei confronti della Società e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni comunque perfezionate.

ART. 11 RISOLUZIONE

Per la risoluzione trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 110 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

La Società, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, salvo in ogni caso, il diritto a richiedere il risarcimento del danno.

Inoltre, all'Operatore Economico inadempiente sarà imputata l'esecuzione

in danno della prestazione e le altre eventuali maggiori spese sostenute dalla Società rispetto a quelle previste nel presente contratto.

L'esecuzione in danno non esime l'Operatore Economico dalla responsabilità, civile e penale, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La Società ha diritto di valersi della garanzia definitiva in caso di risoluzione per inadempimento e/o esecuzione in danno dell'Operatore Economico.

(il successivo è un punto eventuale, da inserire solo nel caso la BDNA non abbia emesso la documentazione antimafia liberatoria)

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. e, pertanto, la Società risolverà di diritto il presente contratto nel caso dovesse pervenire successivamente alla sua stipula una documentazione antimafia positiva riferita all'Operatore Economico;

ART. 12 RECESSO

Per il recesso trova applicazione le disposizioni di cui all'articolo 109 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

La Società può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., ancorché sia già iniziata l'esecuzione dell'appalto.

L'utile previsto dall'art. 109, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. è fissato pari al 10 per cento.

L'esercizio del diritto di recesso è esercitato dalla Società mediante comunicazione a mezzo PEC con il preavviso previsto dall'art. 109, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 13 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'Operatore Economico si impegna ad eseguire la prestazione a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto di quanto previsto dal presente contratto e dai relativi allegati e dalle norme legislative e regolamentari vigenti, garantendo la sicurezza del personale impiegato nella prestazione.

L'Operatore Economico si obbliga:

- ad adempiere alle disposizioni impartite dal Direttore di esecuzione del contratto nelle tempistiche dallo stesso indicate;
- a segnalare tempestivamente al Direttore di esecuzione del contratto eventuali infortuni occorsi al proprio personale nello svolgimento della prestazione;
- a segnalare tempestivamente al Direttore di esecuzione del contratto qualsiasi fatto, accadimento, evento che possa influenzare il regolare svolgimento della prestazione.

L'Operatore Economico garantisce:

- l'utilizzo del personale qualificato occorrente per l'esatta esecuzione della prestazione;
- la fornitura di tutte le attrezzature e materiali di consumo occorrenti per l'esatta esecuzione della prestazione;
- la copertura di tutte le spese di trasferimento, vitto, alloggio occorrenti per l'esatta esecuzione della prestazione;
- espletamento di tutte le pratiche necessarie ad ottenere eventuali autorizzazioni e/o nulla osta e/o pareri necessari e funzionali all'esatta esecuzione della prestazione;

ART. 14 – GARANZIE SUI BENI

Eventuali beni forniti nell'ambito della prestazione dovranno essere coperti

da garanzia a norma di legge a decorrere dalla data di consegna degli stessi.

Rimane confermato che, per tutto il periodo di validità della garanzia, tutti gli interventi necessari a ripristini generati da difetti costruttivi e malfunzionamenti, evidenziati dalla Società saranno a totale carico dell'Operatore Economico.

ART. 15 – SUBAPPALTO

Le prestazioni che l'Operatore Economico ha dichiarato di subappaltare in fase di offerta sono *<inserire descrizione prestazioni come da offerta>*.

Si applica l'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 s.m.i., con la conferma che l'eventuale subappalto non può comunque superare la quota del trenta per cento dell'importo complessivo del contratto di appalto.

L'Operatore Economico dovrà avanzare richiesta di autorizzazione al subappalto alla Società allegando tutta la documentazione necessaria ad avviare l'istruttoria, ivi inclusa la dichiarazione dello stesso subappaltatore relativa alle dimensioni dell'impresa (micro impresa o piccola impresa).

L'autorizzazione al subappalto sarà rilasciata dalla Società entro 30 giorni dalla richiesta. Questi termini decorreranno solo dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria ad avviare l'istruttoria.

Il contratto di subappalto dovrà essere depositato presso la Società almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio delle relative forniture/servizi.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte della Società, l'Operatore Economico dovrà dichiarare alla Società, al momento in cui

maturano le condizioni per un pagamento, la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con l'indicazione delle coordinate bancarie del subappaltatore in conformità e con le modalità stabilite dall'art. 3 della Legge 136/2010 s.m.i.. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta per accettazione dal subappaltatore e sarà oggetto di verifica da parte del Direttore di Esecuzione del Contratto.

L'Operatore Economico dovrà trasmettere, inoltre, copia della fattura del subappaltatore di importo corrispondente a quello dichiarato, che dovrà risultare completa di C.I.G. ed intestata allo stesso Operatore Economico.

Agli effetti fiscali resta inteso che dal contratto di subappalto non sorge alcun rapporto giuridico autonomo tra Società e subappaltatore. La possibilità di pagare direttamente va, infatti, qualificata come delegazione di pagamento ex lege, in forza della quale la Società adempie parte della propria obbligazione nei confronti dell'appaltatore e contestualmente estingue l'obbligazione dell'appaltatore verso il subappaltatore.

Qualora i pagamenti al subappaltatore verranno effettuati direttamente dall'Operatore Economico, entro venti giorni da ciascun pagamento l'Operatore Economico dovrà trasmettere alla Società copia delle fatture quietanzate relativamente ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la Società sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Operatore Economico.

ART. 16 – TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE

Il personale dell'Operatore Economico e degli eventuali subappaltatori dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di

fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

I lavoratori saranno tenuti ad esporre la tessera di riconoscimento quando presenti nelle sedi ed aree delle Società.

ART. 17 - RESPONSABILITÀ CIVILE

L'Operatore Economico assume in proprio, lasciando indenne la Società, ogni responsabilità per infortuni e/o danni subiti da persone e/o cose, della Società, di terzi o dello stesso operatore Economico, conseguenti ad azioni o omissioni comunque connesse all'esecuzione della prestazione oggetto del presente contratto, eseguite dall'Operatore Economico, dal suo personale, o da qualunque altro soggetto coinvolto a qualunque titolo dallo stesso Operatore Economico nell'esecuzione della prestazione.

<inserire eventuale richiamo alla specifica polizza assicurativa presentata dall'operatore economico (specificando tipo polizza, compagna, numero polizza, data emissione, massimale) ai sensi dell'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali>

L'Operatore Economico assume altresì l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire la Società per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la Società stessa dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati in relazione allo svolgimento della prestazione.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Operatore Economico per i danni non coperti dalla polizza assicurativa o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.

ART. 18 - DOCUMENTI ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati al medesimo, gli atti ed i documenti di seguito indicati:

1. *<inserire titolo documento>*
2. *<inserire titolo documento>*
3. *<inserire titolo documento>.*

**ART. 19 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

La Società ha nominato il dott. Aldo Berti Responsabile Unico del Procedimento.

La Società ha nominato Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Tali soggetti svolgeranno tutte le attività agli stessi demandate dal presente contratto e dalla normativa vigente, nonché tutte le altre attività che si rendano necessarie o opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questi assegnati.

ART. 20 – VERIFICA E CONTROLLI DELLA SOCIETÀ

La Società, tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sull'andamento dell'appalto e richiedere all'Operatore Economico di visionare e verificare le prestazioni svolte. Qualora siano riscontrate inadempienze, mancanze, disservizi, ritardi, vizi ed altre irregolarità nell'espletamento dell'appalto oppure nel rispetto del presente contratto e dei suoi allegati, delle disposizioni impartite, nonché di norme legislative e regolamentari vigenti, sarà notificato all'Operatore Economico il rilievo individuato assegnando allo stesso un termine per ottemperare. Qualora l'Operatore Economico

persista nell'inosservanza del contratto, delle norme o delle disposizioni impartite, ovvero non provveda ad ottemperare a quanto richiesto, la Società potrà applicare le penali o risolvere il contratto rivalendosi sulla garanzia definitiva.

ART. 21 – VERIFICA DI CONFORMITA'

Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., la prestazione è soggetta a verifica di conformità. All'esito positivo della verifica di conformità il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà apposito certificato per attestare che la prestazione è stata regolarmente eseguita nel rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali. Detto certificato sarà emesso entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione della prestazione ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

All'emissione del certificato di verifica di conformità si darà seguito al pagamento del corrispettivo o delle ritenute ancora da liquidare.

L'Operatore Economico risponde per i vizi, difetti o difformità, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Società prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo.

ART. 22 – MODIFICHE AL CONTRATTO

Le modifiche al contratto sono ammesse se rientrano nei casi previsti dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e sono preventivamente autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.

Sono inoltre ammesse ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'esclusivo interesse della Società ed alle stesse condizioni previste dal contratto, le modifiche, in aumento o in diminuzione, proposte dal Direttore di Esecuzione del Contratto ed

	autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento, finalizzate al	
	miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del	
	contratto, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni	
	sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..	
	L'importo in aumento relativo a tali modifiche non può superare il cinque	
	per cento dell'importo originario del contratto.	
	E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma	
	1 dell'art. 1664 del Codice Civile.	
	Ai sensi dell'art 106 comma 12 del D.L.gs 50/2016 s.m.i., qualora la	
	modifica del contratto comporti un aumento o una diminuzione delle	
	prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto,	
	l'Operatore Economico è obbligato alla sottoscrizione dell'atto di	
	sottomissione ed alla conseguente esecuzione delle prestazioni alle stesse	
	condizioni previste nel contratto originario e, in tal caso non può far valere il	
	diritto alla risoluzione del contratto.	
	Nel caso in cui la modifica comporti un aumento o una diminuzione delle	
	prestazioni superiore al quinto dell'importo del contratto la Società potrà	
	stipulare un atto aggiuntivo al contratto con il consenso dell'Operatore	
	Economico.	
	In ogni caso, comunque, l'Operatore Economico ha l'obbligo di eseguire	
	tutte quelle modifiche di carattere non sostanziale che siano ritenute	
	necessarie dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto per risolvere aspetti	
	di dettaglio, a condizione che non mutino la natura delle prestazioni oggetto	
	del contratto, non comportino un aumento dell'importo del contratto e non	
	comportino a carico dell'Operatore Economico maggiori oneri.	

ART. 23 – CONTESTAZIONI DELL'APPALTATORE

L'Operatore Economico deve tempestivamente segnalare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto qualsiasi fatto, accadimento, evento che possa influenzare il regolare svolgimento della prestazione, pena la perdita di qualsiasi diritto ad avanzare successivamente contestazioni correlate a tale fatto, accadimento, evento.

Eventuali contestazioni dell'Operatore Economico devono essere comunicate, a pena di decadenza, per iscritto alla Società, comunque non oltre cinque giorni dal fatto che le ha generate. La contestazione deve essere confermata, a pena di decadenza, nel primo atto dell'appalto sottoscritto dall'Operatore Economico successivo al fatto che le ha generate.

Le contestazioni devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano e la quantificazione economica delle somme che l'Operatore Economico ritiene gli siano dovute.

L'Operatore Economico è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dell'appalto, quale che sia la contestazione che egli manifesti.

ART. 24 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Operatore Economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, durante tutta l'esecuzione dell'appalto. Lo stesso si impegna a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a

qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto. È, inoltre, responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, di questi obblighi di riservatezza. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Società ha la facoltà di risolvere il contratto, fermo restando che l'Operatore Economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

ART. 25 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Per tutte le controversie giudiziarie, che dovessero insorgere successivamente alla stipula del contratto, le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Trieste.

E' escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 26 - DOMICILIO LEGALE

Per l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'Operatore Economico elegge domicilio presso la propria sede legale. Presso tale domicilio sono recapitati tutti gli atti inerenti e conseguenti l'appalto oggetto del presente contratto.

La trasmissione degli atti inerenti l'appalto può avvenire anche a mezzo P.E.C. all'indirizzo **<inserire indirizzo P.E.C. dell'operatore economico>**.

Le trasmissioni effettuate in tal modo esonerano la Società da qualsiasi obbligo e responsabilità.

Ogni eventuale variazione di indirizzo della sede legale e/o di P.E.C. deve essere comunicata alla Società con un preavviso di 5 (cinque) giorni, a mezzo P.E.C. o raccomandata A.R..

trattamento dei dati che saranno raccolti in relazione all'appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente a tali fini.

L'Operatore Economico dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati al trattamento.

Le Parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, ove solo necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Redatto in duplice originale, letto, confermato e sottoscritto.

L'Operatore Economico: *<inserire nominativo del legale rappresentante>*

La Società: *S.p.A. AUTOVIE VENETE
IL PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE DELEGATO
(ing. Maurizio Castagna)*

(d.to firmato digitalmente)

L'OPERATORE ECONOMICO DICHIARA DI CONOSCERE ED APPROVARE SPECIFICATAMENTE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE, LE SEGUENTI DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO D'APPALTO:

ART 3 (SUBENTRO DI NUOVO SOGGETTO CONCESSIONARIO), ART. 5 (PAGAMENTI), ART. 8 (PENALI), ART. 9 (CESSIONE DEL CONTRATTO), ART. 10 (CESSIONE DEL CREDITO), ART. 11 (RISOLUZIONE), ART. 12 (RECESSO), ART. 17 (RESPONSABILITA' CIVILE), ART. 23 (CONTESTAZIONI DELL'APPALTATORE), ART. 25 (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO).

L'Operatore Economico: *<inserire nominativo del legale rappresentante>*

